



ANDEC

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE**

STATUTO

Assemblea straordinaria ANDEC 20 marzo 2018

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. ANDEC Confcommercio si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) La libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
 - b) Il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone per le imprese e per la società civile;
 - c) La democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che ANDEC propugna nel Paese;
 - d) La solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;
 - e) La responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
 - f) L'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - g) La partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
 - h) L'europismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
 - a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
 - b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
 - c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
 - d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;

- e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione.
- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Denominazione e ambiti di rappresentanza

1. E' costituita l'Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile (in breve "ANDEC Confcommercio" o semplicemente "ANDEC") per la rappresentanza e la tutela sul piano nazionale degli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore dell'Elettronica Civile. L'Associazione segue con particolare attenzione il settore dell'Elettronica di Consumo, senza pregiudizio per gli altri settori rientranti nella più ampia definizione di "Elettronica Civile".

2. L'Associazione aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

3. ANDEC si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'Art. 41 dello Statuto confederale;
- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- le norme in materia di nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 13 e 17 dello Statuto di Unione;
- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

4. ANDEC aderisce altresì, in qualità di Socio costituente, a "Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza" (in breve, "Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza" oppure "Unione") accettandone integralmente lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi e in particolare del Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle deliberazioni del Collegio arbitrale di Unione.

5. ANDEC si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
6. ANDEC prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
7. ANDEC prende atto altresì che la Confederazione, per l’ipotesi di trasgressione delle norme relative all’adozione ed uso della denominazione e del logo confederali commessa con dolo o colpa grave, ferma e salva l’adozione dei provvedimenti in materia di nomina di un Delegato, commissariamento ed esclusione, previste dallo Statuto confederale, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l’utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
8. ANDEC non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire a Federazioni, Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.
9. ANDEC ha sede in Milano e la sua durata è illimitata.

Art. 2

Finalità

1. ANDEC nell’interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
 - a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
 - b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
 - c) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
 - d) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa ed accordo di carattere economico o finanziario;
 - e) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
 - f) promuovere e favorire servizi e attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;
 - g) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell’Assemblea sia ad essa direttamente affidato
2. ANDEC potrà svolgere ogni altra attività comunque connessa a quelle sopra riportate o ritenuta utile al conseguimento degli scopi sociali.

3. ANDEC potrà svolgere attività editoriali, pubblicando periodici, volumi, opuscoli, audiovisivi, anche in via occasionale.

TITOLO SECONDO: SOCI

Art. 3

Soci: Adesione e Requisiti

1. ANDEC è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle aziende:

- che svolgono attività di importazione, produzione, distribuzione e intermediazione a livello nazionale di prodotti di elettronica civile.
- che svolgano attività di servizio rivolta in modo sostanziale al settore dell’elettronica civile.

2. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di adottare decisioni discrezionali circa le ammissioni dei Soci, comunicando all'interessato il rifiuto dell'ammissione. Avverso il rifiuto d'ammissione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 4

Obblighi dei Soci

1. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione ad ANDEC attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali e di Unione, secondo il dettato dell’Art. 1 commi 3 e 4 del presente Statuto.
2. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso ANDEC non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
3. Ciascun operatore che entra a far parte di ANDEC è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
4. L'adesione ad ANDEC comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto, dallo Statuto confederale e da quello di Unione. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori associati ad ANDEC è elemento caratterizzante per il riconoscimento del patrimonio associativo quale valore condiviso del Sistema confederale, per la coerente e coesa tutela dello stesso, nonché

condizione di unità organizzativa. Esso viene quindi perseguito da tutti i livelli del Sistema confederale.

5. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori associati ANDEC e la Confederazione promuovono, previa approvazione del Consiglio nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra ANDEC e gli altri livelli del Sistema confederale interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale.
6. I Soci sono tenuti alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto ed a comunicare tempestivamente all'Associazione gli eventuali cambiamenti di domicilio e la sostituzione dei rappresentanti e titolari.
7. I Soci si intendono vincolati alla Associazione per i primi due anni e successivamente di anno in anno fino a che non abbiano dato la disdetta per lettera raccomandata indirizzata al Presidente tre mesi prima della scadenza del loro impegno, con effetto dall'anno solare successivo. Nel caso di cessazione di esercizio il Socio è tenuto a corrispondere l'intero contributo relativo all'anno sociale in corso.
8. L'anno sociale coincide con l'anno solare.
9. Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.
10. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 5 Decadenza e Recesso

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per cessazione o cessione dell'attività;
 - b) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea Straordinaria;
 - c) per comunicazione di recesso secondo i modi e nei termini di cui all'Art. 4;
 - d) per decisione del Consiglio Direttivo nelle seguenti ipotesi: a) difetto di pagamento dei contributi sociali, b) per motivi gravi, segnatamente per motivato pregiudizio arrecato agli interessi dell'associazione o della categoria, c) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 6 Sanzioni

1. A carico del Socio che violi i propri obblighi potranno essere applicate dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata da inviarsi all'interessato, le seguenti sanzioni:

- deplorazione scritta;
 - sospensione a tempo determinato dell'esercizio dei diritti sociali o dall'esercizio delle cariche sociali;
 - decadenza.
2. Contro tali delibere l'associato potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica all'interessato, al Collegio dei Probiviri.

TITOLO TERZO: ORGANI

Art. 7 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Giunta esecutiva
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Probiviri

Art. 8

Durata e svolgimento delle cariche

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto confederale, fanno parte del sistema, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema stesso, purché non promosse, costituite o partecipate da uno dei suoi livelli, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quelle dei pertinenti livelli del sistema, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del sistema.
2. Gli organi di ANDEC vengono eletti a scrutinio segreto.
3. Gli eletti in Organi Collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
4. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.
5. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme del presente Statuto o degli Statuti di Confcommercio e di Unione o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.
6. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'Art. 4 comma 1 del Codice Etico

confederale, nonché dell'Art. 4 commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'Art. 178 del Codice Penale e dell'Art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

7. La carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché di Segretario, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, metropolitano, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
8. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta
9. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad ANDEC.

Art. 9

Assemblea: Composizione

1. L'assemblea è composta dagli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.
2. Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato.
3. Ogni associato non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 10

Assemblea: Convocazione e Svolgimento

1. L'assemblea dei Soci si distingue in ordinaria e straordinaria.
2. Le Assemblee sono convocate a mezzo avviso spedito a mezzo posta elettronica, fax o posta ordinaria a tutti gli interessati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la adunanza; l'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, e la determinazione dell'eventuale seconda convocazione che può essere fissata anche un'ora dopo la prima. Nei casi urgenti è ammessa la convocazione con almeno cinque giorni di preavviso. L'avviso di convocazione viene comunicato preventivamente ad Unione.
3. L'assemblea straordinaria è convocata con il rispetto dei termini previsti per l'assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione che in ogni caso la presiede, ogni qual volta lo ritenga opportuno o su domanda scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o a richiesta di un terzo degli associati.

4. Nel caso in cui la convocazione sia decisa o richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario o, in assenza anche di questi, dal Vice Presidente anagraficamente più anziano presente ai lavori.
6. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché sia presente personalmente o per delega la metà più uno dei Soci; è valida in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti personalmente o per delega.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per le modificazioni di Statuto, è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza personale o per delega della maggioranza dei Soci e l'approvazione dei 2/3 dei presenti.
8. Per la delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione occorrerà, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti; in seconda la presenza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
9. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” o da Unione è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 51% dei suoi componenti. La convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Federazione di Settore Nazionale costituita e/o partecipata da Andec, la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.
10. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un quarto dei Soci presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea sarà chiamata a deliberare circa il modo di votazione.
11. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta; in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e successivamente, in caso di ulteriore parità si intenderà eletto il candidato dell’Azienda con la maggiore anzianità di adesione alla Associazione.
12. Le deliberazioni assunte in Assemblea vincolano gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 11
Assemblea: Competenze

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;
 - b) elegge ogni quattro anni tra i suoi componenti da 9 a 15 membri del Consiglio Direttivo, nonché i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - c) approva il Rendiconto dell'esercizio precedente, inoltrandolo successivamente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili;
 - d) approva il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) le modifiche del presente Statuto, previa comunicazione con congruo anticipo a Confcommercio Imprese per l'Italia e ad Unione;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione;
 - c) il recesso di ANDEC da Confcommercio Imprese per l'Italia e/o da Unione.
 - d) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - e) su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.
3. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, ANDEC si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'Art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che sia in posizione di terzietà.

Art. 12
Consiglio Direttivo: Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri. Ove il Consiglio ravvisi particolare motivo di opportunità, nell'interesse dell'Associazione, può procedere alla nomina per cooptazione di altri Consiglieri scelti tra gli associati, con un massimo di tre membri e purché i componenti del Consiglio non siano superiori a quindici.
2. Si considera decaduto il Consigliere nei cui confronti sia venuto a cessare il rapporto organico con l'Azienda associata che egli rappresentava al momento della sua nomina. Nel caso che alcuni membri vengano a mancare, i Consiglieri rimasti in carica possono procedere alla integrazione del Consiglio stesso per cooptazione.
3. Le nomine per cooptazione dovranno essere ratificate dall'Assemblea alla sua prima riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni qual volta lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo lettera o fax ovvero inviato a mezzo posta elettronica agli interessati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione.
5. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di almeno 48 ore.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.
7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
8. In caso di parità di voti prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Art. 13

Consiglio Direttivo: Competenze

1. Il Consiglio cura l'attuazione delle delibere assembleari e provvede a tutto quanto sia necessario al raggiungimento dei fini dell'Associazione. Specificatamente:
 - a) Elegge nel proprio seno, ogni quattro anni, il Presidente, due Vice Presidenti tra i quali, su proposta del Presidente, un Vice Presidente Vicario che sostituisca il Presidente in caso di assenza od impedimento, nonché quattro membri della Giunta Esecutiva.
 - b) Stabilisce la misura e le modalità di pagamento dei contributi associativi.
 - c) Costituisce Commissioni e Gruppi di lavoro ad hoc.
 - d) Elabora le direttive generali cui deve ispirarsi l'azione dell'Associazione.
 - e) Delibera sul rendiconto annuale consuntivo e sul preventivo da sottoporre all'Assemblea.
 - f) Delibera sulle domande di iscrizione di sua competenza, su quelle di recesso e su ogni altra decisione in merito.
 - g) Irroga le sanzioni di cui all'Art. 6.
 - h) Nomina il Segretario Generale dell'Associazione.

Art. 14
Giunta Esecutiva

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, dai Vice Presidenti e da quattro membri eletti dal Consiglio.
2. La Giunta è convocata dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario, mediante convocazione fatta senza formalità, con almeno 5 giorni di preavviso; nei casi di urgenza la convocazione può essere telefonica con due giorni di preavviso.
3. La Giunta tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio o dal presente Statuto; provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla ratifica del predetto Organo le decisioni eventualmente assunte in sua vece.
4. Le riunioni di Giunta sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente; viene redatto verbale sommario della seduta e delle deliberazioni.

Art. 15
Presidente

1. Il Presidente, che ha poteri di firma:
 - amministra e rappresenta l'Associazione, convoca Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva, dirige la discussione e determina il modo delle votazioni, firma con il Segretario il Verbale e gli atti sociali, sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie;
 - dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta;
 - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;
 - vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - redige la relazione da presentare all'Assemblea.
2. Presso ANDEC Confcommercio il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il divieto di elezione consecutiva decorre dopo la eventuale seconda elezione del Presidente successiva all'approvazione delle modifiche allo statuto che hanno introdotto tale limitazione.

Art. 16
Vice Presidente Vicario

1. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla gestione dell'Associazione ed alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dall'inizio della *vacatio* per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 17
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci.
2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente, iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'Art. 2 del d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
4. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
5. Qualora l'Assemblea elettiva deliberi in tal senso, anziché un Collegio di tre componenti può essere eletto un Revisore unico, purché avente i requisiti di cui al precedente comma 2.
6. La carica di revisore è incompatibile con altre cariche statutarie all'interno dell'Associazione.

ART. 18
Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Associazione.
3. In occasione della sua prima riunione il collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente statuto e dei regolamenti interni.
4. In particolare il Collegio dei Proviviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e decide sui ricorsi in materia di sanzioni irrogate dal Consiglio o di mancato accoglimento delle domande di ammissione.

Art. 19 Segretario

1. Ferme restando le incompatibilità di cui all'Art. 8 comma 7, il Segretario di "ANDEC - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione.
2. Il Segretario:
 - a) è responsabile della Segreteria degli Organi associativi;
 - b) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - d) è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
 - e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - f) sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità del rendiconto alle scritture contabili;
 - g) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo.
3. L'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualunque attività d'impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti facenti parte del sistema confederale ovvero diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

TITOLO QUARTO: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Patrimonio – Amministrazione – Bilanci

1. Il patrimonio sociale è formato:
 - a) dai beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dall'ammontare dei contributi ordinari, integrativi e straordinari ad essa spettanti;
 - b) dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.
3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. I singoli associati non possono vantare diritti patrimoniali individuali sul patrimonio sociale.
5. E' fatto divieto ad ANDEC di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

Art. 21

Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto di Confcommercio Imprese per l'Italia e di Unione, in quanto compatibili, e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.
2. Gli Organi in carica al momento della approvazione del presente Statuto giungono alla scadenza naturale del loro mandato sulla base dello Statuto vigente al momento della loro elezione.
3. Le norme del presente Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, relative al limite del doppio mandato consecutivo del Presidente ed ai requisiti professionali del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si applicano a partire dal primo rinnovo degli Organi successivo alla approvazione dello Statuto stesso.